informativa fiscale
ISSN 2612-2987

SEAC
Direttore responsabile Giovanni Bort

INFORMATIVA N. 361 – 10 DICEMBRE 2020

INFORMATIVA FISCALE

SETTORE **RISCOSSIONE**

LE NOVITÀ IN MATERIA DI CARTELLE DOPO LA CONVERSIONE DEL "DECRETO COVID-19"

RIFERIMENTI

- **DL n. 125/2020 convertito dalla Legge n. 159/2020**
- **DL n. 129/2020**
- **FAQ Agenzia Entrate - Riscossione**
- **Informative SEAC 23.10.2020, n. 309 e 2.12.2020, n. 355**

IN SINTESI

Recentemente è stata pubblicata sulla G.U. la legge di conversione del Decreto contenente "misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19".

In sede di conversione nello stesso sono state trasfuse, senza modifiche, le disposizioni previste dal DL n. 129/2020 in materia di riscossione. Di conseguenza è confermata la proroga:

- *al 31.1.2021 del termine di versamento, in scadenza nel periodo 8.3 - 31.12.2020, delle somme relative a cartelle di pagamento;*
- *di 12 mesi dei termini di decadenza / prescrizione in scadenza nel 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento affidate all'Agente della Riscossione nel periodo 8.3 - 31.12.2020.*

In merito a tali novità, nonché alle previsioni riguardanti la dilazione di pagamento contenute nel c.d. "Decreto Ristori-quater" l'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha recentemente fornito alcuni chiarimenti, sotto forma di FAQ.

SERVIZI COLLEGATI
settimana professionale
SO fisco SCHEDE OPERATIVE
il notiziario

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Con il DL n. 129/2020 è stata disposta la proroga dei termini di notifica e di versamento relativi alle cartelle di pagamento sospesi, a seguito dell'emergenza COVID-19, ad opera dell'art. 68, DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia", già peraltro prorogati, rispetto alla scadenza originaria, dall'art. 154, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio" nonché dall'art. 99, DL n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto" (Informativa SEAC 23.10.2020, n. 309).

Il citato **DL n. 129/2020 è stato trasfuso**, senza alcuna modifica, nel DL n. 125/2020 contenente una serie di misure urgenti connesse con la proroga dello stato di emergenza. Tale Decreto è stato recentemente convertito dalla legge n. 159/2020, pubblicata sulla G.U. 3.12.2020, n. 300.

In merito a tali disposizioni nonché con riguardo alle novità introdotte dal DL n. 157/2020, c.d. "Decreto Ristori-quater" relativamente alla c.d. "rottamazione dei ruoli", al c.d. "saldo e stralcio" e alla revisione della disciplina della dilazione di pagamento di cui all'art. 19, DPR n. 602/73 (Informativa SEAC 2.12.2020, n. 355) l'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha fornito, sotto forma di FAQ, alcuni chiarimenti di seguito riportati.

PROROGA SOSPENSIONE VERSAMENTI / NOTIFICA CARTELLE

L'art. 1-bis del citato DL n. 125/2020 "ripropone", confermandole, le proroghe in materia di riscossione già previste dal DL n. 129/2020.

Sospensione **termini di versamento delle somme**, in scadenza nel **periodo 8.3** (*) **- 31.12.2020,** connesse a: • **cartelle di pagamento** emesse dall'Agente della riscossione; • **avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS esecutivi** ex artt. 29 e 30, DL n. 78/2010; • atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie dell'UE e dell'IVA all'importazione; • atti di ingiunzione fiscale emessi dagli Enti territoriali ex RD n. 639/1910; • atti esecutivi emessi dagli Enti locali ai sensi dell'art. 1, comma 792, Finanziaria 2020. La sospensione riguarda anche le rate in scadenza nel periodo 8.3 - 31.12.2020. I versamenti sospesi, come stabilito dal comma 1 del citato art. 68, devono essere effettuati in unica soluzione. Tuttavia, come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione nelle citate FAQ con particolare riferimento alle cartelle di pagamento in scadenza nel periodo di sospensione, è comunque **possibile richiedere la rateizzazione**. In particolare, al fine di "*evitare l'attivazione di procedure di recupero da parte di Agenzia delle Entrate - Riscossione* ***è opportuno presentare la domanda entro il 31 gennaio 2021***".	Versamento **entro il 31.1.2021**
Termini di decadenza / prescrizione in scadenza nel 2021 per la **notifica di cartelle di pagamento** relative a entrate tributarie / non tributarie derivanti da **affidamenti** all'Agente della riscossione nel **periodo 8.3** (*) **- 31.12.2020**.	Proroga di 1 anno ↓ scadenza **entro il 31.12.2022**

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Termini di decadenza per la **notifica delle cartelle di pagamento** (escluse quelle riferite alle entrate degli Enti territoriali) relative a: • dichiarazioni presentate nel 2018, per le somme dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dagli artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72; • dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nel 2017, per le somme dovute ex artt. 19 e 20, TUIR; • dichiarazioni presentate nel 2017 e 2018, per le somme dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'art. 36-ter, DPR n. 600/73.	Proroga di 1 anno ↓ scadenza **entro il 31.12.2022**
Termini di decadenza / prescrizione **in scadenza nel 2020 per la notifica delle cartelle di pagamento**	Proroga al 31.12 del 2° anno successivo alla fine del periodo di sospensione ↓ scadenza **entro il 31.12.2022**

(*) dal 21.2.2020 per i soggetti della "zona rossa" di prima istituzione ex DPCM 1.3.2020

Nel periodo di sospensione 8.3 (21.2) - 31.12.2020 l'Agenzia delle Entrate - Riscossione **non effettuerà alcuna notifica delle cartelle di pagamento**, neanche tramite PEC.

RATEAZIONI IN ESSERE ALL'8.3.2020 / RICHIESTE DILAZIONE ENTRO IL 31.12.2020

Relativamente:
- ai piani di dilazione in essere all'8.3.2020;
- ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle **richieste di dilazione presentate fino al 31.12.2020**;

la **decadenza dal beneficio della rateazione** con conseguente iscrizione a ruolo dell'intero importo ancora dovuto si determina in caso di **mancato pagamento**, nel periodo di rateazione, **di 10 rate (anziché 5** come ordinariamente previsto dall'art. 19, comma 3, DPR n. 602/73), anche non consecutive. Pertanto, la presentazione della domanda di dilazione entro il 31.12.2020 consente di evitare la decadenza dal beneficio in caso di omesso versamento di un numero di rate più elevato rispetto a quello ordinariamente previsto.

NB

Come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione nelle citate FAQ:
- anche le **rate in scadenza nel periodo 8.3 - 31.12.2020 usufruiscono della sospensione** e pertanto il relativo versamento va effettuato entro il 31.1.2021;
- nel periodo di sospensione l'Agenzia delle Entrate - Riscossione esamina le richieste di rateazione e invia i relativi riscontri.

ROTTAMAZIONE-TER / SALDO E STRALCIO

Con il DL n. 129/2020 non sono state apportate modifiche alle disposizioni degli artt. 3 e 3-bis del citato art. 68 in materia di:
- "rottamazione dei ruoli";
- "saldo e stralcio";
- definizione prevista dall'art. 1, commi 190 e 193, Legge n. 145/2018 (Finanziaria 2019) a favore delle persone fisiche in grave e comprovata situazione di difficoltà economica relativamente ai debiti risultanti dai carichi affidati all'Agente della riscossione dall'1.1.2000 al 31.12.2017, derivanti dall'omesso versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dai controlli automatizzati ex artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72 nonché dei contributi dovuti alle Casse previdenziali professionali / Gestione separata INPS, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento.

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Va evidenziato che, per effetto di quanto stabilito dall'art. 4, DL n. 157/2020, c.d. "Decreto Ristori-quater", è stato **prorogato** dal 10.12.2020 **all'1.3.2021** il termine entro il quale provvedere al **versamento delle rate in scadenza nel 2020** riferite ai predetti istituti agevolativi.

Di fatto il versamento di tutte le rate di tali istituti agevolativi in scadenza nell'anno in corso va eseguito entro l'1.3.2021 per evitare l'inefficacia della definizione.

A tal fine, come confermato dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione nelle recenti FAQ è **possibile utilizzare i bollettini originari**, contenuti nella "*Comunicazione delle somme dovute*", ancorché il versamento sia effettuato in una data diversa rispetto alle scadenze sugli stessi riportate.

NB Il termine dell'1.3.2021 è **tassativo**; allo stesso, infatti, **non è applicabile la "tolleranza" di 5 giorni** ai fini dell'effettuazione del versamento.
Quanto eventualmente versato dopo l'1.3, come confermato anche nelle FAQ, "*sarà acquisito a titolo di acconto sull'intero debito e il contribuente perderà i benefici delle misure agevolative*".

Relativamente ai **debiti per i quali al 31.12.2019 si è determinata l'inefficacia delle definizioni** di cui agli artt. 6, DL n. 193/2016 e 1, commi da 4 a 10-quater, DL n. 148/2017 (definizione agevolata delle somme iscritte nei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 2000 al 2016 e dall'1.1 al 30.9.2017 - "**rottamazione**" e "**rottamazione-bis**"), il citato DL n. 157/2020 riconosce la possibilità di **richiedere la dilazione** ai sensi dell'art. 19, DPR n. 602/73.

Tale possibilità è già stata riconosciuta con riferimento alla c.d. "**rottamazione-ter**" e al c.d. "**saldo e stralcio**" dal DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio".

DILAZIONE DI PAGAMENTO

Il citato DL n. 157/2020 ha modificato il comma 1-quater dell'art. 19, DPR n. 602/73 prevedendo che **a seguito della presentazione** all'Agente della riscossione della **domanda di rateazione** da parte del contribuente che versa in temporanea situazione di obiettiva difficoltà e **fino alla data dell'eventuale rigetto della stessa / decadenza dalla dilazione**:

- sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
- non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi / ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
- non possono essere avviate nuove procedure esecutive (ad esempio, pignoramento).

Inoltre, con l'introduzione dei nuovi commi 1-quater 1 e 1-quater 2 al citato art. 19, è previsto che:

- **non può essere concessa la dilazione delle somme oggetto di verifica** effettuata ex art. 48-bis, DPR n. 602/73 (verifica da parte delle Amministrazioni pubbliche, prima di effettuare un pagamento di un importo superiore a € 5.000, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento) **se antecedente al provvedimento di accoglimento della dilazione**;
- il **pagamento della prima rata del piano di dilazione** determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, purché non sia ancora intervenuto l'incanto con esito positivo / non sia stata presentata istanza di assegnazione / il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

NB Le novità in esame sono applicabili ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dal 30.11.2020.

Relativamente alle **richieste di rateazione presentate nel periodo 30.11.2020 - 31.12.2021**:

- è elevato a **€ 100.000** (in luogo di € 60.000) il limite al cui mancato superamento il contribuente **non è tenuto a documentare** la temporanea situazione di obiettiva difficoltà al fine di poter ottenere la dilazione;

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

- con riferimento ai provvedimenti di accoglimento emessi, gli effetti di cui al comma 3, lett. a), b) e c) del citato art. 19 (decadenza automatica dalla rateazione; riscossione in unica soluzione dell'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto; possibilità di nuova rateazione del carico se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate) si determinano **in caso di mancato pagamento**, **nel periodo di rateazione**, **di 10 rate anche non consecutive**.

Inoltre, i carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, **anteriormente alla data di inizio della sospensione** di cui all'art. 68, commi 1 e 2-bis, DL n. 18/2020 (8.3.2020 / 21.2.2020 per i soggetti con domicilio fiscale / sede legale o operativa alla stessa data nei Comuni della c.d. "zona rossa" di prima istituzione ex DPCM 1.3.2020), è **intervenuta la decadenza** dal beneficio, **possono essere nuovamente oggetto di dilazione** presentando l'apposita **domanda entro il 31.12.2021 senza obbligo di versare le rate scadute** alla data della relativa presentazione.

LE FAQ DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE

Fino a quando sono sospesi i pagamenti delle cartelle di Agenzia delle Entrate - Riscossione?

I provvedimenti legislativi emanati nel periodo di emergenza COVID-19 hanno differito al 31.12.2020 il termine "finale" di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione.

Pertanto, i pagamenti sospesi sono quelli in scadenza dall'8.3 (*) al 31.12.2020.

(*) *per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei Comuni della c.d. "zona rossa" (allegato 1, DPCM 1.3.2020), la sospensione decorre dal 21.2.2020.*

Ho una cartella, che mi è stata notificata tempo fa, scaduta dopo l'8.3. Devo pagarla per evitare le procedure di recupero ovvero i termini per il pagamento sono sospesi?

I termini per il pagamento sono sospesi fino al 31.12.2020. Il versamento delle somme dovute dovrà essere effettuato entro il 31.1.2021.

I pagamenti oggetto di sospensione, che dovranno essere eseguiti entro il 31.1.2021, vanno effettuati in unica soluzione?

Non necessariamente. Per le cartelle di pagamento in scadenza nel periodo di sospensione puoi anche richiedere una rateizzazione. Al fine di evitare l'attivazione di procedure di recupero da parte dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, è opportuno presentare la domanda entro il 31.1.2021.

L'Agenzia delle Entrate - Riscossione può notificarmi nuove cartelle nel periodo di sospensione (dall'8.3.2020 al 31.12.2020)?

No. Nel periodo di sospensione, dall'8.3 al 31.12.2020, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione non effettuerà la notifica delle cartelle di pagamento, nemmeno tramite posta elettronica certificata (PEC).

Il DL n. 157/2020, c.d. "Ristori-quater", dispone una nuova data di pagamento delle rate in scadenza nel 2020 della "rottamazione-ter" e del "saldo e stralcio"?

Si. Il "Decreto Ristori-quater" ha prorogato all'1.3.2021 il termine di pagamento delle rate in scadenza nel 2020 della c.d. "rottamazione-ter" e del c.d. "saldo e stralcio", precedentemente fissato al 10.12.2020 dal DL. n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio".

Per le rate in scadenza nel 2021 e nei successivi anni, restano confermati i termini di pagamento riportati sulla comunicazione che hai ricevuto.

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Se non rispetto le scadenze di legge ma pago le rate della c.d. "rottamazione-ter" e del c.d. "saldo e stralcio" entro l'1.3.2021, quali bollettini devo usare?

Per effettuare il pagamento puoi continuare a utilizzare i bollettini contenuti nella "*Comunicazione delle somme dovute*" già in tuo possesso anche se effettuerai il versamento in date differenti rispetto a quelle originarie.

Se hai smarrito la "Comunicazione" puoi sempre chiederne una copia con il nostro servizio online.

Saranno considerati regolari, anche i pagamenti di tutte le rate della c.d. "rottamazione-ter" e/o del c.d. "saldo e stralcio" in scadenza nel 2020, effettuati nei 5 giorni successivi al termine dell'1.3.2021?

No. Il c.d. "Decreto Ristori-quater" non prevede alcun ritardo rispetto al termine dell'1.3.2021. Quindi è necessario fare attenzione, perché il pagamento delle rate in scadenza nel 2020 della c.d. "rottamazione-ter" e/o del c.d. "saldo e stralcio", effettuato dopo il 1.3.2021, sarà acquisito a titolo di acconto sull'intero debito e il contribuente perderà i benefici delle misure agevolative.

Per le rate del 2021 resta confermato, invece, il ritardo massimo di 5 giorni per il pagamento rispetto alla scadenza della rata, senza incorrere in sanzioni o perdere il beneficio della Definizione agevolata.

Non ho pagato le rate della c.d. "rottamazione-ter" e/o del c.d. "saldo e stralcio" in scadenza entro il 31.12.2019 e pertanto si è determinata l'inefficacia della definizione agevolata. Ora posso chiedere la rateizzazione del debito?

Si. Il c.d. "Decreto Rilancio" ha previsto la possibilità di chiedere la rateizzazione (ex art. 19, DPR n. 602/73) dei debiti oggetto di c.d. "rottamazione-ter" o del c.d. "saldo e stralcio" per i quali il contribuente ha perso il beneficio della definizione agevolata, non avendo pagato entro i relativi termini le rate che erano in scadenza nel 2019.

Se si è determinata l'inefficacia della definizione agevolata perché non ho pagato le rate della prima rottamazione (o della rottamazione-bis), posso chiedere la rateizzazione del debito?

Il c.d. "Decreto Ristori-quater" ha esteso tale possibilità di chiedere la rateizzazione (ex art. 19, DPR n. 602/73) anche a coloro che avevano già perso i benefici delle misure agevolative della c.d. "prima rottamazione" (DL n. 193/2016) e della c.d. "rottamazione-bis" (DL n. 148/2017) non avendo pagato le rate in scadenza entro i termini previsti.

Ho un piano di rateizzazione in corso con rate che scadono nel periodo di sospensione. Per queste rate devo rispettare le scadenze di pagamento?

Il pagamento delle rate in scadenza è sospeso dall'8.3 al 31.12.2020.
Queste rate devono essere versate comunque entro il 31.1.2021.

Durante il periodo di sospensione, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione prenderà in esame e tratterà le mie istanze di rateizzazione?

Sì. L'operatività dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione prosegue anche nel periodo di sospensione e pertanto tratterà le tue istanze e ti invierà i previsti riscontri.

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Ho un piano di rateizzazione che alla data dell'8.3 era ancora in essere, ma potrei avere difficoltà a corrispondere entro il 31.1.2021 tutte le rate in scadenza.
È prevista qualche agevolazione?

Sì. Il c.d. "Decreto Rilancio" estende da 5 a 10 il numero massimo delle rate, anche non consecutive, che comportano la decadenza del piano di rateizzazione in caso di mancato pagamento.

Inoltre, il c.d. "Decreto Ristori-quater" ha esteso tale agevolazione a tutti i piani di rateizzazione che verranno concessi a fronte di istanze presentate fino al 31.12.2021.

Con la fine del periodo di sospensione, fissato al 31.12.2020, qual è il termine per pagare le rate dei piani di rateizzazione?

Il pagamento delle rate sospese, ossia quelle che avevano scadenza compresa tra l'8.3 e il 31.12.2020, dovrà essere effettuato entro il prossimo 31.1.2021.

Il c.d. "Decreto Ristori-quater" introduce delle agevolazioni per la presentazione delle richieste di rateizzazione?

Sì. Per le richieste di rateizzazione presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore del c.d. "Decreto Ristori-quater" (30.11.2020) e fino al 31.12.2021, la temporanea situazione di obiettiva difficoltà deve essere documentata, ai fini della relativa concessione, solo nel caso in cui il debito complessivo oggetto di rateizzazione sia di importo superiore a € 100.000, in deroga alla soglia di € 60.000 prevista dall'art. 19, comma 1, DPR n. 602/73.

Una volta ottenuto il piano di rateizzazione, le eventuali procedure esecutive in essere prima della data di presentazione dell'istanza di rateizzazione vengono automaticamente revocate?

Per i provvedimenti di accoglimento relativi a richieste di rateizzazione presentate dalla data di entrata in vigore del c.d. "Decreto Ristori-quater" (30.11.2020), l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate si determina con il pagamento della prima rata del piano di rateizzazione a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Ho una cartella i cui termini di versamento sono scaduti prima dell'8.3.2020. L'Agenzia delle Entrate - Riscossione può attivare procedure cautelari o esecutive durante il periodo di sospensione?

No. Durante il periodo di sospensione, quindi fino al 31.12.2020, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione non attiverà alcuna nuova procedura cautelare (ad esempio, fermo amministrativo o ipoteca) o esecutiva (ad esempio, pignoramento).

Ho ricevuto alla fine del mese di febbraio 2020 un preavviso di fermo del mio veicolo (o un preavviso di ipoteca), che avrei dovuto pagare entro i successivi 30 giorni. Se non sono riuscito ancora a pagarlo posso utilizzare l'auto (o mi viene iscritta ipoteca sull'immobile)?

Dall'8.3 al 31.12.2020 le azioni di recupero, cautelari ed esecutive, dei carichi affidati alla riscossione sono sospese e pertanto, fino a quest'ultima data, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione non procederà all'iscrizione di fermi amministrativi (o alle iscrizioni di ipoteche).

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Ho un fermo amministrativo già iscritto per una vecchia cartella. Come posso fare per chiedere la cancellazione o la sospensione del fermo amministrativo durante il periodo di sospensione?

Puoi pagare integralmente il debito oggetto di fermo amministrativo per ottenere la sua cancellazione oppure chiedere un piano di rateizzazione del debito e, pagando la prima rata, puoi ottenere la sospensione del provvedimento.

Ho subito il pignoramento dello stipendio prima dell'entrata in vigore del DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio". Il mio datore di lavoro continuerà ad effettuare la trattenuta nella misura prevista dalla legge?

Fino al 31.12.2020 sono sospesi gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi, effettuati dall'Agente della riscossione prima della data di entrata in vigore del DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio", se relativi a somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego nonché a titolo di pensione e trattamenti assimilati.

Pertanto, il datore di lavoro, dall'entrata in vigore del c.d. "Decreto Rilancio" e fino al 31.12.2020, non effettuerà le relative trattenute che riprenderanno, salvo l'eventuale pagamento del debito, a decorrere dal 2.1.2021.

Devo ricevere il pagamento di una prestazione professionale da parte di una Pubblica Amministrazione ma ho una cartella di pagamento scaduta di importo superiore a € 5.000. La Pubblica Amministrazione farà le verifiche presso l'Agente della riscossione e bloccherà il pagamento?

No. Nel periodo di sospensione dall'8.3 (*) al 31.12.2020 le Pubbliche Amministrazioni non devono verificare la presenza di debiti non ancora pagati all'Agente della riscossione (art. 48-bis, DPR n. 602/73). Le verifiche eventualmente già effettuate, anche prima dell'inizio della sospensione, che hanno fatto emergere una situazione di inadempienza ma per le quali l'Agente della riscossione non ha ancora notificato l'atto di pignoramento, sono prive di qualunque effetto e le Amministrazioni Pubbliche procedono al pagamento a favore del beneficiario.

(*) *per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei Comuni della c.d. "zona rossa" (allegato 1, DPCM 1.3.2020), la sospensione decorre dal 21.2.2020.*

È possibile ricevere assistenza agli sportelli dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione durante l'emergenza COVID-19? Posso presentarmi direttamente o devo richiedere un appuntamento?

A partire dal 15.6.2020 l'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha avviato la graduale riapertura al pubblico degli sportelli presenti sul territorio nazionale, nei giorni dal lunedì al venerdì, con orario dalle 8.15 alle 13.15. L'ingresso è consentito solo tramite appuntamento.

È possibile fissare un appuntamento tramite il servizio "Prenota ticket", disponibile nell'area pubblica del portale e dell'App Equiclick senza necessità di pin e password.

In considerazione della sospensione fino al prossimo 31.12.2020 delle attività di notifica e di riscossione, i servizi di sportello al momento disponibili sono limitati alle sole operazioni urgenti e indifferibili.

■

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it